

ISTITUTI DEFLATTIVI

Le tipologie di interpello

di **Federica Furlani**

L'istituto dell'interpello, disciplinato dall'[articolo 11 dello Statuto dei diritti del contribuente \(L. 212/2000\)](#), si concretizza in un'**istanza che il contribuente rivolge all'Agenzia delle Entrate prima di attuare un comportamento fiscalmente rilevante**, per ottenere chiarimenti in relazione a un caso concreto e personale in merito all'interpretazione, all'applicazione o alla disapplicazione di norme di legge di varia natura relative a tributi erariali.

Nel nostro ordinamento sono previste 5 diverse tipologie di interpello:

- **interpello ordinario,**
- **interpello probatorio,**
- **interpello anti-abuso,**
- **interpello disapplicativo,**
- **interpello sui nuovi investimenti.**

L'**interpello ordinario**, disciplinato dall'[articolo 1, comma 1, lett. a\), L. 212/2000](#), consente ad ogni contribuente di chiedere un **parere in ordine all'applicazione delle disposizioni tributarie di incerta interpretazione** riguardo un caso concreto e personale (c.d. **interpello ordinario interpretativo**), nonché di chiedere chiarimenti in ordine alla corretta **qualificazione di fattispecie** alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime (c.d. **interpello ordinario qualificatorio**).

L'istanza può essere presentata solo se sussistono **condizioni di obiettiva incertezza** della norma da applicare ovvero quando manca un'**interpretazione ufficiale** da parte dell'Amministrazione finanziaria. È necessario cioè che l'Agenzia non abbia già compiutamente fornito la soluzione di fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dall'istante mediante atti resi pubblici nelle forme previste dall'[articolo 5 L. 212/2000](#), cioè tramite **risoluzioni o circolari** ([circolare AdE 9/E/2016](#)).

Con l'**interpello probatorio**, di cui all'[articolo 1, comma 1, lett. b\), L. 212/2000](#), il contribuente può chiedere un parere in ordine alla **sussistenza delle condizioni o alla idoneità degli elementi di prova chiesti dalla legge per accedere a determinati regimi fiscali** nei casi espressamente previsti, quali, ad esempio, le istanze presentate dalle società "non operative" ([articolo 30 L. 724/1994](#)) e le istanze previste ai fini della spettanza del beneficio ACE ([articolo 1, comma 8, D.L. 201/2011](#)).

Tramite l'**interpello anti-abuso** ([articolo 1, comma 1, lett. c\), L. 212/2000](#)) è invece possibile

chiedere un **parere relativo all'abusività di un'operazione** non più solo ai fini delle imposte sui redditi, ma per qualsiasi settore impositivo.

L'**interpello disapplicativo** ([articolo 1, comma 2, L. 212/2000](#)), l'**unico con carattere obbligatorio**, consente invece di ottenere la **disapplicazione di norme** che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti di imposta, purché il contribuente fornisca la dimostrazione che detti **effetti elusivi** non potevano verificarsi relativamente alla fattispecie concreta.

Infine l'**interpello sui nuovi investimenti** consente agli investitori, italiani o stranieri, di chiedere un parere circa il **trattamento tributario applicabile a importanti investimenti** (di valore non inferiore a trenta milioni di euro e con rilevanti e durature ricadute occupazionali) effettuati nel territorio dello Stato.

L'istanza d'interpello **deve contenere**:

- i **dati identificativi del contribuente** o del suo eventuale rappresentante (codice fiscale);
- l'indicazione della **specifica tipologia di interpello**, la descrizione puntuale della fattispecie e, quindi, l'esposizione analitica della situazione concreta che ha generato il dubbio interpretativo (il contribuente non può limitarsi a una rappresentazione sommaria e approssimativa del caso);
- le **disposizioni di legge** di cui si chiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
- l'indicazione dei **recapiti** per comunicare la risposta, compresi quelli telematici;
- la **soluzione interpretativa proposta dal contribuente** e, infine, la **sottoscrizione** dell'istante o del legale rappresentante o del procuratore generale o speciale; in tal caso la **procura**, se non contenuta in calce o a margine dell'atto, deve essere allegata all'istanza.

Nel caso in cui le istanze siano **carenti** dei dati sopra indicati, diversi da quelli relativi alla identificazione dell'istante e alla descrizione puntuale della fattispecie, l'ufficio invita in ogni caso alla **regolarizzazione** il contribuente, che deve provvedere **entro 30 giorni** a fornire le informazioni mancanti.

L'istanza **può essere presentata**:

- **a mano**,
- mediante spedizione a mezzo **plico raccomandato con avviso ricevimento**,
- per via telematica attraverso [posta elettronica certificata \(PEC\) o posta elettronica ordinaria \(PEL\) - pdf](#) per i **soggetti non residenti** che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato.

Per quanto riguarda i **termini** per la risposta alle istanze di interpello, sono di **90 giorni** per

l'interpello ordinario e **120** giorni per quello probatorio, anti-abuso e disapplicativo.

In ogni caso vale il “**silenzio assenso**”: quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, **il silenzio equivale a condivisione**, da parte dell'amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente.



Master di specializzazione
**LE PERIZIE DI STIMA E LA VALUTAZIONE D'AZIENDA
NELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE**
[Scopri le sedi in programmazione >](#)